C11954 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/COOPERATIVA FARMACISTI PISANI-CO.FA.PI.
Provvedimento n. 25068

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c. a r.l., pervenuta in data 30 luglio 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c. a r.l. (di seguito C.E.F.) è una cooperativa costituita da 820 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali.[1]
CEF è attiva principalmente nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici, siano essi etici o generici, e di prodotti parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all'attività di distribuzione.
Il fatturato complessivo di CEF, interamente realizzato in Italia nel 2013, corrisponde a 663 milioni di euro.

2. COOPERATIVA FARMACISTI PISANI Soc. Coop - CO.FA.PI. (di seguito CO.FA.PI.) è una cooperativa tra 120 soci farmacisti[2], attiva nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici, etici e generici, e parafarmaceutici.
COFAPI ha realizzato nel 2013 un fatturato complessivo di 75 milioni di euro, esclusivamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nella fusione per incorporazione di CO.FA.PI. in C.E.F..
A decorrere dalla data di efficacia della fusione, CO.FA.PI. si estinguerà e C.E.F. subentrerà in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi. Gli azionisti della società cooperativa risultante dalla fusione saranno gli azionisti attualmente soci di CO.FA.PI. e C.E.F..

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, come modificato dall'articolo 5-*bis* del D.L. n. 1/12, convertito con modifiche dalla legge n. 27/12, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 489 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.

IV. I MERCATI INTERESSATI

5. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate, l'operazione in esame riguarda la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

Seguendo la definizione adottata dalla Commissione e dall'Autorità nei più recenti precedenti[3], il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) è individuato nella distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line wholesalers*) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. Secondo i dati Federfarma del 2013, i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale.
L'esistenza di normative diverse tra i vari Stati dell'Unione Europea per quanto concerne, ad esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento, induce a ritenere, innanzitutto, che il mercato

[1] *[La percentuale massima di partecipazione al capitale sociale è lo 0,77%.]*

[2] *[La percentuale massima di partecipazione al capitale sociale è l'1,84%.]*

[3] *[Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 - Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell'Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneffe in Boll. 19/2014, dell'8 agosto 2012, n. 23832, C11716 - Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, e n. 23828, C11706 - Unifarm-Unifarm Sardegna/Ramo di azienda di CO.SA.FA.CA, in Boll. n. 32/12, nonché da ultimo, il provvedimento del 18 giugno 2013, n. 24419, C11910 - DMWSL 723/DOC GENERICI, in Boll. n. 26/13.]]*

geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione UE e l'Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, molto spesso coincidente con il territorio regionale.
In via di prima approssimazione, pertanto, l'operazione in esame interessa il mercato regionale della Toscana, in cui opera l'impresa incorporanda CO.FA.PI..

V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

6. Sulla base dei dati forniti dalle Parti[4] nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello nazionale, la quota detenuta da CEF nel 2013, è pari a circa il *[5-10%]*[5], mentre quella di CONFAPI è stimabile in circa *[inferiore all'1%]*. Sul territorio italiano sono presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR, con quota di circa il *[15-20%]*, ALLIANCE HEALTHCARE, con una quota pari a circa il *[10-15%]*, e UNICO, con circa il *[5-10%]*.
Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia di farmaci in Toscana, nel 2013, CO.FA.PI. è titolare di una quota stimabile in circa il *[10-15%]*, mentre C.E.F. non risulta attivo.
Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare comportare una modifica della posizione delle Parti sul mercato rilevante, tale da pregiudicare la struttura dell'offerta. Ciò sia in ragione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, nonché a causa della sostanziale assenza di sovrapposizione di quote di mercato nel più circoscritto ambito geografico regionale di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[4] *[Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health.]*

[5] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*